



PROVINCIA
DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

**AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

N. proposta 2198 - 012-02 del 08/08/2025

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – CATEGORIA IPPC 6.4 LETT. A) "FUNZIONAMENTO DI MACELLI AVENTI UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI CARCASSE DI OLTRE 50 MG AL GIORNO" DI CUI ALL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. – SOCIETA' AGRICOLA GRUPPO CIEMME S.S., P.I. 02196430041, NEL COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI (AT) – MODIFICA SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

e le loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prescrive che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

Visto l'art. 269 commi 1, 2 e 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento, la modifica sostanziale di uno stabilimento che comporti variazioni qualitative e/o quantitative e/o di convogliamento delle emissioni inquinanti e il trasferimento di impianto in altra località;

Considerato che ai sensi dell'art. 269, l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la

qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 con la quale la Regione ha provveduto, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, al conferimento alle Province di alcune funzioni amministrative tra le quali, al Capo V - art. 44 “controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni”, nonché quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque reflue;

Rilevato che, ai sensi della disposizione sopra citata, sono riconosciuti di interesse provinciale tutti gli scarichi in acque superficiali, suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale, nonché gli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la D.D. della Provincia di Asti n. 2019 del 30/08/2017, con la quale la Provincia di Asti ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i., alla ditta AL.PI. S.p.A., P.IVA 0785400010, con sede legale e operativa in Via Nazionale n. 22 in Comune di Baldichieri d'Asti, (AT) per l'attività rientrante nella Categoria IPPC 6.4 lett. a) “Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno” di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la D.D. n. 2158 del 25/08/2023 con la quale la Provincia di Asti ha volturato la suddetta determinazione alla ditta Soc. Agr. GRUPPO CIEMME S.S., P.IVA 01674550056, con sede legale a Borgo San Dalmazzo (CN) in Via Fratelli Girauda 15, e sede operativa in Via Nazionale n. 22 in Comune di Baldichieri d'Asti (AT);

Vista l'istanza presentata dalla Società Agricola Gruppo CIEMME S.S al S.U.A.P. del Comune di Asti e da questi trasmessa al Servizio Ambiente della Provincia di Asti in data 15.01.2025 - ns. prot. n. 853 del 15.01.2025 per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rilasciata con D.D. della Provincia di Asti n. 2019 del 30/08/2017, riguardante l'implementazione del sistema di depurazione delle acque produttive con contestuale richiesta di incremento del numero di giorni di macellazione svolta nello stabilimento sito in Comune di Baldichieri d'Asti (AT) in Via Nazionale n. 22 senza variazione in ordine di grandezza (peso in Mg – megagrammo) delle carcasse trattate giornalmente;

Visto l'Art. 5, lettera l-bis) della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che definisce la “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

Considerato che il potenziamento dell'attività produttiva, pur non comportando una modifica dei limiti emissivi riguardanti gli scarichi o una modifica del numero di carcasse trattate giornalmente, comporta un aumento significativo del numero di carcasse trattate annualmente con conseguente possibile aumento sia delle acque prelevate a fini produttivi e sia un aumento degli scarichi e della produzione di fanghi provenienti dall'impianto di trattamento oggetto di modifica;

Considerato quindi che l'attività potrebbe comportare effetti negativi e/o significativi sull'ambiente, in seguito alla verifica della documentazione di cui all'oggetto il Servizio Ambiente della Provincia

di Asti comunica ai soggetti coinvolti del procedimento, che la modifica in esame si tratta di modifica sostanziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale IPPC, il quale risulta disciplinato dall'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 e dall'articolo 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. da parte del SUAP del Comune di Asti, svolto in avvalimento del SIAP Provinciale e trasmesso dal Servizio Ambiente in data 17.02.2025 – ns. prot. n. 3483 del 17.02.2025;

Considerato che con la nota sopra citata, il Servizio Ambiente richiedeva altresì alla ditta:

- di chiarire se la richiesta di derivazione annua di 56.000 m³ dai pozzi (cod. AT-P-000182 E AT-P-000183) ai fini dell'esercizio dell'attività (lavaggio degli impianti e delle aree di lavorazione, produzione di vapore, alimentazione delle vasche di scottatura) fosse correlata alla modifica sostanziale in oggetto;
- di indicare le quantità e le modalità di prelievo delle acque a fini del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, specificando i quantitativi e le modalità gestionali della produzione di fanghi a seguito di trattamento;

Vista la nota del 04.03.2025 (ns. prot. n. 4764 del 04.03.2025), con cui la ditta provvedeva a trasmettere i chiarimenti richiesti;

Vista la comunicazione del SUAP del Comune di Asti del 28.03.2025 – ns. prot. n. 7180 del 28.03.2025, che comunicava la ricezione, in data 19.03.2025, della pratica SUAP n. 369/2025 ad oggetto "SCIA per interventi di manutenzione straordinaria (pesante) per ampliamento impianto di depuratore";

Visto il contributo di A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti con nota prot. n. 30550 del 07/04/2025 (ns prot. n. 8011 del 07.04.2025);

Vista la nota del Servizio Ambiente della Provincia di Asti, prot. n. 10661 del 12.05.2025, riportante la richiesta delle integrazioni nel seguito indicate:

- criteri di dimensionamento dell'impianto di depurazione e della vasca di accumulo - V7;
- specifiche legate all'impianto di depurazione, che garantiscano la continuità dello scarico nelle acque superficiali al fine di consentirne una corretta diluizione nel corpo idrico recettore (torrente Triversa);
- domanda di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla linea fanghi;
- adeguamento alla BAT 2023/2749, relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili;

Vista la richiesta di proroga all'invio delle integrazioni presentata dalla ditta in data 10.06.2025 (ns prot. n. 13137 del 10.06.2025) e la relativa concessione (nota prot. n.13791 del 16.06.2025);

Viste le integrazioni trasmesse in data 01.07.2025 (ns. prot. n. 15135 del 01.07.2025) dallo Studio Associato Grosso & Ballatore, per conto della ditta e trasmesse dalla Provincia di Asti ad A.R.P.A. - Dipartimento territoriale Sud-Est con nota prot. n. 15553 del 04.07.2025, con contestuale richiesta di parere;

Vista la nota, prot. n. 91156 del 09/07/2025 (ns prot. n. 15942 del 10/07/2025), trasmessa dal

Comune di Asti, riportante la comunicazione sulla ricezione da parte del Comune di Baldichieri d'Asti dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2025 del 30/06/2025 ed il nulla osta dal punto di vista urbanistico, quali endo-procedimenti della pratica SUAP n. 369/2025 e facendo presente che *“la Provincia di Asti, con nota PG n. 10661/2025 del 12/05/2025, aveva richiesto integrazioni per la pratica SUAP AMB n. 1798/2024, che pertanto risulta sospesa. Come indicato nella ns email del 19/05/2025 inviata al Geom. Rava, si deve valutare se, a seguito delle integrazioni richieste dalla Provincia di Asti, sia necessario modificare il progetto edilizio: se le variazioni prevedono modifiche edilizie, allora nelle integrazioni dovranno essere inseriti nuovi elaborati progettuali sostitutivi/integrativi (sia per quanto riguarda la pratica edilizia, sia per quanto riguarda la pratica relativa all'autorizzazione paesaggistica)”*;

Visto il contributo tecnico scientifico di A.R.P.A. - Dipartimento territoriale Sud-Est trasmesso al Servizio Ambiente con nota prot. n. 63431 del 17/07/2025 (ns prot. n. 16574 del 18.07.2025);

Vista e valutata la documentazione tecnica presentata dalla Società Agricola Gruppo CIEMME S.S.;

Considerato l'esito dell'istruttoria di seguito sinteticamente riportata:

- la ditta, svolge attività definita dalla Categoria IPPC 6.4.a “Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno” dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 52/2006 e s.m.i, autorizzata dalla Provincia di Asti con D.D. n. 2019 del 30/08/2017 e s.m.i.;
- la ditta intende incrementare il numero di giorni di macellazione da 2 a 5 giorni, ferma restando la potenzialità massima giornaliera di macellazione, pari a 2.200 capi/giorno, che non subirà incrementi;
- la ditta intende attuare il revamping dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, aumentando la capacità di trattamento fino a 450 mc/giorno con processo di trattamento MBR (Membrane Bio Reactor) al fine di garantire anche un recupero parziale delle acque per lavaggi secondari;
- la linea di trattamento acque reflue è costituita dalle seguenti fasi:
 - pozzo arrivo acque da produzione;
 - accumulo refluo e carico a separatore;
 - separazione solido liquido e scarico ad omogeneizzazione;
 - omogeneizzazione separato liquido e carico a flottatore;
 - trattamento di flottazione e carico a vasca di pre-denitrificazione;
 - vasca di pre-denitrificazione;
 - vasca di ossidazione biologica e carico a trattamento di filtrazione a membrana;
 - vasca di post-denitrificazione;
 - vasca di ultrafiltrazione a membrana;
 - vasche di ispessimento fanghi (chimico – fisici e biologici);
 - trattamento fanghi con centrifuga decanter;
 - vasca di accumulo acqua trattata per recupero;
- l'impianto di depurazione risulta essere adeguato al tipo di refluo da trattare ed è progettato per rispettare i limiti previsti dalla Bat-Ael, Tabella 1.1., relativa alla BAT 2023/2749 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili e il rispetto dei limiti di tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in corpo idrico

- lo scarico è continuo e pertanto consente una corretta diluizione dello scarico da parte del corpo idrico recettore;
- nell'ambito del procedimento in esame, l'impianto di trattamento delle acque reflue proposto dalla ditta è stato assoggettato ad autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla linea fanghi;

Visti gli allegati nel seguito indicati, che formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento:

- Allegato A: contenente l'aggiornamento delle prescrizioni operative sulla gestione impiantistica;
- Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), precedentemente approvato e oggetto di adeguamento, come da prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- Allegato C: contenente l'aggiornamento delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera;

Ritenuto opportuno revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 1990, per semplificazione della documentazione amministrativa, la D.D. della Provincia di Asti n. 2019 del 30/08/2017, con la quale il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., lo stabilimento della ditta AL.PI. S.p.A., P.IVA 07854000010, con D.D. n. 2158 del 25/08/2023 volturata alla Soc. Agr. GRUPPO CIEMME S.S.;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento Provinciale per i controlli interni;

Considerato che il presente atto amministrativo, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/1998 ed al D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese", procedimento avviato dal SUAP del Comune di Asti, con il numero 1798/2024 di protocollo, presso la Struttura Unica per le attività produttive in regime di avvalimento dello Staff Integrato di Avvalimento Provinciale (SIAP), produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 che sarà emanato dalla Struttura Unica competente;

Visto l'esito positivo della conferenza dei servizi;

Vista la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

Visto il D.P.R. n. 160/2010;

Vista la normativa vigente;

Il Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 1990, in ragione del mutamento dello stato di fatto sopra evidenziato e diversamente valutato l'interesse pubblico originario in ossequio al principio di semplificazione dell'attività amministrativa, la D.D. della Provincia di Asti n. 2019 del 30/08/2017, con la quale il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha autorizzato, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., lo stabilimento della ditta AL.PI. S.p.A., P.IVA 07854000010, autorizzazione volturata con D.D. n. 2158 del 25/08/2023 alla Soc. Agr. GRUPPO CIEMME S.S.;
3. Di adottare, condizionatamente a quanto previsto al punto seguente e per le motivazioni descritte in premessa, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., relativo allo stabilimento della Soc. Agr. GRUPPO CIEMME S.S., P.IVA 01674550056, con sede legale a Borgo San Dalmazzo (CN) in Via Fratelli Giraudò 15, presso lo stabilimento in Via Nazionale n. 22 in Comune di Baldichieri d'Asti (AT);
4. Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato dal SUAP del Comune di Asti, ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese";
5. Di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce l'AIA precedentemente rilasciata, e fa salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, paesaggistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
6. Di disporre che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ossia dalla data di notifica del provvedimento conclusivo del procedimento;
7. Di prescrivere alla SOCIETA' AGRICOLA GRUPPO CIEMME S.S., l'invio:
 - **entro 30 giorni dall'avvio** del nuovo impianto di depurazione, l'effettuazione delle analisi dei reflui prodotti, la cui relazione dovrà essere inviata alla Provincia di Asti ed al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est;
 - **entro 2 mesi dalla notifica** del presente provvedimento di un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato secondo le indicazioni riportate al Capitolo IX dell'Allegato A al presente Provvedimento;
8. Di approvare i seguenti allegati, che formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento:
 - Allegato A: contenente l'aggiornamento delle prescrizioni operative sulla gestione impiantistica;
 - Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), precedentemente approvato e oggetto di adeguamento, come da prescrizioni riportate al Capitolo IX dell'Allegato A al presente Provvedimento;
 - Allegato C: contenente l'aggiornamento delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera;

9. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati;
10. Di stabilire che la ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio del nuovo impianto almeno 5 giorni prima della conclusione dei lavori; a tal proposito si demanda alla ditta l'eventuale valutazione circa la richiesta di modalità operative che si rendessero necessarie durante il periodo provvisorio dalla realizzazione del nuovo impianto alla sua definitiva messa in esercizio;
11. Di precisare che il presente atto amministrativo:
 - fa salvo il rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia dalla normativa statale e regionale vigente e non è surrogatoria d'eventuali autorizzazioni o licenze richieste dall'applicazione di altre specifiche normative;
 - fa salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;
 - non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla legislazione vigente, non sono pertanto contemplate le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
12. Di precisare, altresì, che:
 - in caso di modifica, anche parziale degli allegati di cui al punto precedente, sia ad opera di intervenute disposizioni tecniche che normative, sia per la realizzazione di nuovi progetti o varianti, gli stessi dovranno essere presentati in versione aggiornata per la conseguente presa d'atto da parte dell'ente autorizzante;
 - la Ditta dovrà comunicare alla Provincia, o alla diversa Autorità competente, tramite il SUAP, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
 - in ottemperanza alle norme vigenti, tutte le comunicazioni inerenti la presente autorizzazione dovranno essere trasmesse in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, allo Sportello Unico competente per territorio;
13. Di prescrivere la custodia del presente provvedimento (e conseguentemente del provvedimento conclusivo del procedimento), anche in copia, presso l'impianto;
14. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;
15. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del SUAP del Comune di Asti per i provvedimenti di competenza;
16. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale ;
17. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'atto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2069 DEL 11/08/2025

documento firmato digitalmente da Edoardo Tobaldo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**IL DIRIGENTE
(Dott. Edoardo Tobaldo)
FIRMATO DIGITALMENTE**

ALLEGATO A – PRESCRIZIONI OPERATIVE

INDICE

Cap. I – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Cap. II - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Cap. III - GESTIONE ACQUE METEORICHE

Cap. IV - GESTIONE ACQUE REFLUE

Cap. V - PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

Cap VI - INQUINAMENTO ACUSTICO

Cap. VII - EMISSIONI ODORIGENE

Cap. VII - RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Cap. IX - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Cap. X - EMERGENZE AMBIENTALI

Cap. XI - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Cap. XII - ULTERIORI PRESCRIZIONI

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Cap. I – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla relazione tecnica generale allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ed alle successive integrazioni, depositata agli atti.

Cap. II - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Piano di miglioramento e adeguamento strutturale - sulla base delle valutazioni effettuate in relazione alle MTD, si prescrive l'adozione di quanto previsto dalla L.G. MTD macelli carcase - 13/01/2004 - D.M. 29/01/07 del 04/01/2007 - All. 1 della Commissione interministeriale Migliori Tecnologie Disponibili.

Relativamente all'aggiornamento impiantistico del depuratore, occorre fare riferimento alla Decisione della Commissione UE 2023/2749/UE dell'11/12/2023 "Approvazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili".

Cap. III - GESTIONE ACQUE METEORICHE

Si prende atto dei contenuti della "RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA ISTANZA DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO DI AREE ESTERNE" (Regolamento Regionale 20 Febbraio 2011 n. 1/R e ss.mm.ii.)

Si rimarca l'importanza della pulizia frequente delle superfici esterne del piazzale, oggetto di movimentazione di parti animali per diminuire il rischio di contaminazione, in assenza di una copertura.

Come da parere tecnico scientifico di ARPA – prot. ARPA n. 19.663 del 07.03.2017, al fine di semplificare l'attività di controllo da parte degli Enti competenti ed apportare un miglioramento al piano di gestione delle acque, anche a maggior tutela e garanzia della ditta, risulta necessario separare tramite due tubazioni distinte, le acque di scarico derivanti dal depuratore della Ditta dalle acque meteoriche, al fine di verificare, durante le azioni di controllo, effettivamente la tipologia e la provenienza delle acque scaricate.

In alternativa, si propone di realizzare un pozzetto di prelievo sulla tubazione che convoglia le acque meteoriche prima del raccordo con la tubazione che convoglia le acque reflue provenienti dal depuratore; in tale modo sarà possibile verificare l'eventuale presenza di effluenti; si precisa che, in caso di condizioni meteorologiche asciutte, l'eventuale presenza di acque reflue in transito nella tubazione delle acque meteoriche, è da considerarsi a tutti gli effetti come uno scarico e come tale è da autorizzare.

Cap. IV - GESTIONE ACQUE REFLUE

Le acque scaricate devono rispettare i limiti previsti da Bat-Ael Tabella 1.1. Per i parametri non indicati in tale tabella dovrà essere fatto riferimento alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali).

Gli autocontrolli annuali per il rispetto dei parametri di cui al punto precedente, devono essere effettuati sul prelievo da campionatore automatico tarato sulle 24h.

Le misure di portata, pH, flusso e temperatura dovranno essere effettuate di continuo, dovranno essere registrate su supporto informatico e tenute a disposizione delle Autorità di controllo per almeno 5 anni.

La ditta dovrà annotare su apposito registro, specifico per l'impianto di depurazione, tutte le anomalie impiantistiche e gli eventi tali da comportare un non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e/o del sistema di monitoraggio.

Al fine di prevenire e/o ridurre l'uso di sostanze nocive nelle operazioni di pulizia e disinfezione, la ditta dovrà seguire quanto indicato dalla BATc 11.

Tra il punto di uscita del depuratore e il punto di immissione nel corpo idrico superficiale non dovranno essere presenti altri collettamenti di reti che possano confluire acque contaminate, anche solo occasionalmente.

Il campionatore automatico presente in azienda dovrà essere mantenuto attivo e a disposizione degli enti di controllo e di ARPA al fine di eventuali monitoraggi e controlli con tempistiche diversificate.

E' fatto divieto di raggiungere i limiti d'accettabilità previsti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta e allegata all'istanza di autorizzazione presentata, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla ditta istante.

E' fatto obbligo mantenere e gestire efficacemente gli impianti affinché lo scarico possa essere effettuato senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente e, in particolare nell'esercizio dell'attività autorizzata, devono essere rispettati i criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le norme igieniche impartite dalle autorità sanitarie locali.

La ditta dovrà far pervenire all'ARPA e alla Provincia di Asti, **entro 30 giorni dall'entrata a regime dello scarico**, copia delle analisi dei reflui depurati attestanti il rispetto dei parametri di legge.

La ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'impianto di trattamento almeno una volta l'anno, conservando la documentazione attestante l'avvenuto trasporto e smaltimento finale dei fanghi tramite Ditte autorizzate.

E' fatto obbligo effettuare, in sede di autocontrollo, un'analisi all'anno degli scarichi in uscita dall'impianto di trattamento.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I referti analitici di cui sopra, effettuati nel primo anno, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Asti e ad ARPA.

I referti analitici dovranno essere conservati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Deve sempre essere garantito, al personale dei competenti organi di controllo, l'accesso agli impianti ed ai pozzetti di ispezione, che devono essere mantenuti in condizioni tali da consentire il prelievo.

Il pozzetto di campionamento dovrà consentire il prelievo per caduta dei reflui, a valle dell'impianto di depurazione che convoglia i reflui nel pozzetto stesso.

Cap. V - PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

Rispetto alle tempistiche di conduzione del deposito temporaneo si rimanda all'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii.. Si rammenta in particolare che i singoli CER dovranno essere chiaramente identificati tramite idonea cartellonistica e stoccati in modo separato.

AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO dei RIFIUTI PRODOTTI IDENTIFICAZIONE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

Denominazione localizzazione caratteristiche	Rifiuti previsti in deposito	Modalità deposito	Volume complessivo
R1 Deposito in superficie scoperta su piazzale fronte depuratore. Area provvista di pavimentazione impermeabile Rif. Planimetria: Allegato Z	Imballaggi in plastica CER 15.01.02 <i>Contenitori in plastica vuoti, compresi fustini e cisternette vuotati e risciacquati e cassette rotte non riutilizzabili</i> Imballaggi in legno CER 15.01.03 <i>Pallet in legno non riutilizzabili</i> Rifiuti assimilabili agli urbani <i>Rifiuti in materiale vario assimilabili agli urbani</i>	Appoggiati sulla pavimentazione o alla rinfusa all'interno di contenitori I rifiuti assimilabili agli urbani sono contenuti nei cassonetti della raccolta differenziata e indifferenziata urbana messi a disposizione dello stabilimento	50 mc.
R2 Deposito in superficie scoperta su piazzale in prossimità depuratore. Area provvista di pavimentazione impermeabile Rif. Planimetria: allegato Z	Rottame ferroso CER 17.04.05 CER 16.01.17 <i>Rottame ferroso proveniente da manutenzione/ dismissione impianti e strutture, compresi i carrelli inutilizzabili</i>	Rifiuti direttamente appoggiati sulla pavimentazione	50 mc.
R3 Deposito in superficie coperta presso locale deposito oli. Area provvista di sottovasche Rif. Planimetria: allegato Z	Oli esausti CER 13.01.10 - CER 13.01.13 - CER 13.02.05 <i>Scarti di oli per circuiti idraulici, motori, ingranaggi e lubrificazione</i>	Deposito in fusti da 180 litri, al di sopra di sottovasche	2 mc.
R4 Deposito in superficie coperta presso palazzina uffici. Area provvista di pavimentazione	Toner esausti CER 08.03.18 <i>Cartucce toner esaurite</i>	Deposito rifiuti in contenitore	0,5 mc.

impermeabile Rif. Planimetria: allegato Z			
R 5 Deposito costituito da vasca di raccolta fanghi presso depuratore biologico. Vasca a tenuta. Rif. Planimetria: allegato Z	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti CER 02.02.04 <i>Fanghi impianto di depurazione acque reflue</i>	Vasca a tenuta	250 mc.

Al fine di garantire la tutela delle matrici ambientali, l'impresa dovrà:

1. Mantenere pulite e in ordine le aree di deposito temporaneo sopra individuate;
2. Monitorare con continuità le aree individuate per verificare che non vengano posti in deposito temporaneo rifiuti in grado di generare stillicidi e percolamenti potenzialmente inquinanti;
3. Sensibilizzare il personale di stabilimento alle tematiche ambientali.

Dell'azione di cui al punto 3. dovrà essere tenuta traccia documentale in azienda.

Cap VI - INQUINAMENTO ACUSTICO

Entro 6 mesi dalla fase di avvio e messa a regime, dovrà pertanto essere presentata all'A.C. e ad Arpa una documentazione, redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi della D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 comprovante il rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali presso i recettori sensibili ubicati nell'area potenzialmente interessata dal rumore provocato dalla ditta e dagli ampliamenti previsti.

Cap. VII - EMISSIONI ODORIGENE

Dal momento che lo stabilimento costituisce potenziale fonte di emissioni odorigene, **in caso di effettive criticità** segnalate (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria), dovrà essere effettuato uno studio sull'impatto delle emissioni odorigene nel territorio circostante da parte di tecnico abilitato, corredato da proposte di contenimento delle stesse.

Cap. VIII - RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si prende in generale atto dell'analisi effettuata ai sensi della normativa di riferimento, DM n. 272/2014, per quanto concerne i "gruppi funzionali" A, B e C.

In merito, con riferimento alle aree di scarico esterne in prossimità dei depositi delle sostanze considerate, ai fini di limitare eventuali rilasci in caso di perdite/rotture accidentali, è necessario circoscrivere le aree di scarico con sistemi a "gobba d'asino", carrabili, che determinino una capacità di contenimento delle eventuali perdite, unitamente alla disponibilità di materiali assorbenti.

L'impresa dovrà altresì compiere le operazioni di scarico in sicurezza e a rendere disponibili materiali assorbenti da utilizzarsi prontamente al fine di limitare eventuali rilasci in caso di perdite/rotture accidentali. L'impresa dovrà altresì produrre istruzioni appositamente dedicate, oltre che sensibilizzare e formare gli addetti circa le azioni e gli interventi da effettuare in caso di rotture accidentali, al fine di scongiurare inquinamenti del suolo o del sottosuolo.

Di tale procedura dovrà essere data evidenza documentale da custodire in impianto ovvero trasmessa agli organi di controllo qualora richiesto dalla normativa di riferimento.

Per quanto concerne invece l'impianto di distribuzione carburante (gasolio per autotrazione) ad uso interno ("gruppo funzionale" D), valutata la documentazione fotografica agli atti, con particolare riferimento al passo d'uomo del serbatoio, si ritiene opportuna la realizzazione di una superficie asfaltata nell'intorno dell'imbocco con la realizzazione di un cordolo di contenimento carrabile a garanzia da eventuali perdite in fase di carico del serbatoio stesso.

Si rimanda, per quanto necessario, al contributo tecnico scientifico di ARPA – prot. 19.663 del 07/03/2017.

Cap. IX - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Entro 2 mesi dalla notifica del presente provvedimento dovrà essere presentato un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato secondo le indicazioni nel seguito riportate:

- effettuazione dei controlli secondo la periodicità prevista dalla BATc 7 in relazioni ai vari parametri indicati;
- inserimento dei seguenti parametri:
 1. consumo annuo di acqua ed energia;
 2. quantità annua di acque reflue prodotte;
- indicazione del monitoraggio dei livelli di prestazione associati a:
 3. Bat-Aepl per il consumo specifico netto di energia nei macelli Tabella 1.5 (suini) in kWh/tonnellata di carcasse oppure kWh/animale;
 4. Bat-Aepl per lo scarico di acque reflue specifiche Tabella 1.6 (suini) in mc/tonnellata di carcasse oppure mc/animale.

Inoltre, il PMC dovrà essere aggiornato mediante tabelle contenenti i quantitativi annuali delle materie prime utilizzate per il processo depurativo e dei rifiuti prodotti.

Cap. X - EMERGENZE AMBIENTALI

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, dovrà essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti e all'ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Asti e all'ARPA di Asti e dovranno essere adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento.

Cap. XI – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si rimanda a quanto indicato in Allegato C.

Cap. XII - ULTERIORI PRESCRIZIONI

In riferimento al *CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI*, vista la nota prot. 2.311 del 15.03.2017 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti, la Ditta, alla luce delle modifiche impiantistiche da realizzarsi, dovrà inviare alla Provincia di Asti, apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, inerente l'assenza di aggravio del rischio di incendio dovute alle modifiche da apportare con il progetto.

In ogni caso si ricorda l'obbligo dell'attivazione delle procedure ex art. 4, commi 7 o 8, D.M. 07.08.2012.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Piano di Monitoraggio – Rev. 02 del 04/04/2017

D.1.1 Monitoraggio e controllo MATERIE PRIME					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Livello di produzione	Lettura ordini di acquisto/bolle di trasporto	n° di capi e kg macellati	Mensile	File monitoraggio	Da termine istruttoria

D.1.2 Monitoraggio e controllo RISORSE IDRICHE					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Acque prelevate da acquedotto	Lettura consumi da fatture gestore di rete	mc prelevati	Mensile	File monitoraggio	Da termine istruttoria
Prelievo acqua da pozzo	Installazione e lettura contatori volumetrici ai pozzi	mc prelevati	Mensile	File monitoraggio	Da termine istruttoria

D.1.3 Monitoraggio e controllo ENERGIA					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Consumo Gas naturale	Lettura consumi da fatture gestore di rete	smc	Mensile	File monitoraggio	Da termine istruttoria
Consumo Energia Elettrica	Lettura consumi da fatture gestore di rete	kWh	Mensile	File monitoraggio	Da termine istruttoria

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D.1.4 Monitoraggio e controllo SCARICHI IDRICI					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Qualità acque reflue industriali con scarico in acque superficiali	Campionamento ed analisi chimica <u>parametri significativi</u> per attività di macellazione	pH, BOD ₅ , COD, NH ₄	Mensile	Rapporti di prova	Da termine istruttoria
	Campionamento ed analisi chimica da parte di Laboratorio Esterno	Tutti i parametri di Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06	Trimestrale	Rapporti di prova	Da termine istruttoria
	Campionamento ed analisi chimica da parte di Laboratorio Esterno	Sostanze pericolose di cui alla Tab. 1/A 1/B Decreto 8 Novembre 2010 n. 260	Annuale	Rapporti di prova	Da termine istruttoria
	Letture contatore	Portata misurata allo scarico	Trimestrale	File di registrazione	Da termine istruttoria
PERIODO TRANSITORIO	Campionamento ed analisi chimica da parte di Laboratorio Esterno	COD N (amm.) N nitrico TSS	Ingresso: mensile Uscita CHFS: mensile Finale: ogni 15 giorni	Rapporti di prova	Da completamento lavori, per durata minima 6 mesi
	Campionamento ed analisi chimica da parte di Laboratorio Esterno	BOD ₅ N nitroso Tens. Totale	Ingresso: mensile Uscita CHFS: mensile Finale: mensile	Rapporti di prova	Da completamento lavori, per durata minima 6 mesi
	Campionamento ed analisi chimica da parte di Laboratorio Esterno	Altri parametri tab. 3, D.lgs. 152/2006	Ingresso: trimestrale Uscita CHFS: trimestrale Finale: trimestrale	Rapporti di prova	Da completamento lavori, per durata minima 6 mesi

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D.1.5 Monitoraggio e controllo EMISSIONI IN ATMOSFERA					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Qualità emissioni in atmosfera Camini di processo – Camino E1	Campionamento ed analisi chimica Laboratorio esterno	Polveri COV	Campionamento iniziale + Triennale	Rapporti di prova	Da termine istruttoria (data messa a regime impianto)
Qualità emissioni in atmosfera Generatori di calore	Prova fumi (efficienza combustione)	-	Annuale	Libretti di centrale termica	Immediato

D.1.5 Monitoraggio e controllo RIFIUTI					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Produzione di rifiuti	Compilazione e controllo registri e formulari	-	Secondo indicazioni di legge	Registri e formulari rifiuti	Immediato
Produzione di rifiuti	Monitoraggio produzione e compilazione MUD		Annuale	File monitoraggio MUD (annuale)	Immediato

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D.1.5 Manutenzione impianti e strutture					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
Locali di stabulazione	Pulizia a secco locali di stabulazione	-	Termine macellazione	Registro	Da termine istruttoria
Locali di macellazione	Pulizia dei locali	-	Termine macellazione	Registro	Da termine istruttoria
Aree Deposito Temporaneo rifiuti	Ispezione visiva e verifica modalità di Deposito rifiuti	-	Settimanale	Registro	Da termine istruttoria
	Pulizia periodica pavimentazione				
Piazzale scoperto di fronte capannone principale	Rimozione a secco di eventuali residui di macellazione - Pulizia del piazzale	-	Giornaliero	Registro	Da termine istruttoria
Altre aree di piazzale	Ispezione visiva e pulizia	-	Settimanale	Registro	Da termine istruttoria
Caditoie di raccolta acque reflue di processo	Ispezione visiva e pulizia	-	Settimanale	Registro	Da termine istruttoria
Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione	Ispezione visiva e pulizia della pavimentazione	-	Mensile	Registro	Da termine istruttoria
	Verifica stato di manutenzione impianto distribuzione	-	Mensile	Registro	Da termine istruttoria
	Sostituzione/pulitura/riparazione dispositivi	-	In caso di mal funzionamento	Registro	Da termine istruttoria
	Prove di tenuta serbatoio interrato (Rif. Linee Guida Regione Lombardia)	-	Biennale (fino al 30° anno di vita del serbatoio)	Relazione tecnica e relativa documentazione	Da termine istruttoria
	Prove di tenuta serbatoio interrato (Rif. Linee Guida Regione Lombardia)	-	Annuale (dopo 30° anno di vita del serbatoio)	Relazione tecnica e relativa documentazione	Da termine istruttoria
Impianto frigorifero	Manutenzione ordinaria secondo specifico Programma (Rif. Allegato – Programma operazioni controllo e verifica dell'impianto frigorifero)	-	Tempistiche secondo specifico programma	Specifico Registro (Programma operazioni controllo e verifica dell'impianto frigorifero)	Attualmente in uso

D.1.5 Manutenzione impianti e strutture <small>Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.</small>					
Indicatore/ Parametro	Metodo	Parametro rilevato	Frequenza di monitoraggio proposta	Sistema di registrazione e trattamento dei dati	Tempistiche di adeguamento previste
<ul style="list-style-type: none"> - Depilatrici - Spazzolatrice - Fiammatrice 	Verifica ordinaria stato di manutenzione	-	Trimestrale	Registro	Da termine istruttoria
	Pulizia ordinaria	-	Termine macellazione	Registro	Da termine istruttoria
Dispositivo di interruzione di erogazione del gas in assenza di carcasse, impianto flambatura	Sostituzione/pulitura/riparazione dispositivi	-	In caso di mal funzionamento	Registro	Da termine istruttoria
Sistema automatico del livello riempimento vasche e dosaggio automatico	Verifica ordinaria stato di manutenzione	-	Trimestrale	Registro	Da termine istruttoria
	Sostituzione/pulitura/riparazione dispositivi	-	In caso di mal funzionamento	Registro	Da termine istruttoria
Transpallet / muletti	Verifica stato di manutenzione ordinaria	-	Trimestrale	Registro	Da termine istruttoria
	Sostituzione/pulitura/riparazione dispositivi	-	In caso di mal funzionamento	Registro	Da termine istruttoria
IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI	Manutenzione ordinaria secondo specifico Programma DA REDIGERE DOPO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO	-	-	-	Dopo adeguamento impianto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2069 DEL 11/08/2025

ALLEGATO «C»

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Flambatura	Tiraggio naturale	8	DISC.	130	Polveri totali ⁽¹⁾	10	--	10	0,600x0,600	--
						C.O.V. ⁽¹⁾⁽²⁾	20	--			
						CO ⁽¹⁾	--	--			
						NO _x come NO ₂ ⁽¹⁾	--	--			
E2	Lavaggio carrelli	5.000	8	DISC.	50	Vapore acqueo	--	--	10	0,400	--
E3	Generatore di vapore NOVASIGMA (alimentaz. a gas metano)	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E4	Generatore di vapore NOVASIGMA (alimentaz. a gas metano)	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E5	Gruppo elettrogeno di emergenza (alimentaz. a gasolio)	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 11 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2022, n. 753									
E6	Gruppo elettrogeno di emergenza (alimentaz. a gasolio)	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 11 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2022, n. 753									
E7	Gruppo elettrogeno di emergenza (alimentaz. a gasolio)	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 11 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2022, n. 753									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2069 DEL 11/08/2025

E8	Gruppo elettrogeno di emergenza (alimentaz. a gasolio)	Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 11 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2022, n. 753									
E9 a/b	Respirazione impianto ammoniacca	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 9 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2022, n. 753									
E10	Respirazione impianto CO ₂	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 16 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E11	Locale carica batterie	3.000	12	DISC.	AMB.	H ₂ SO ₄	2	--	8	0,300	--
E12	Locale carica batterie	3.000	12	DISC.	AMB.	H ₂ SO ₄	2	--	8	0,300	--
E13	Ricambio aria locale lavacarrelli	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'art. 272 comma 5) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E14	Sfiato emergenza cogeneratore (dismesso)	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera									
E15	Sfiato emergenza cogeneratore (dismesso)	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera									
T1-T2-T3-T4	Torri evaporative impianti di raffreddamento	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
Z1	Ricambi aria linea di macellazione	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'art. 272 comma 5) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E16	Locale chiuso contenente la linea fanghi	50	24	CONT.	AMB.	Polveri totali ⁽³⁾	--	--	4,450	0,200	--
						C.O.V. ⁽³⁾	--	--			
						NH ₃ ⁽³⁾	--	--			

(1) Limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno pari al 17% in volume.

(2) Componente metanica esclusa.

(3) Vedere punto 6 riportata alla voce prescrizioni aggiuntive emissioni puntuali.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Prescrizioni aggiuntive gestione emissioni diffuse linea fanghi:

1. la linea fanghi (costituita da separatore a centrifuga alimentato da due pompe presenti nelle due vasche di ispessimento fanghi e collegato in uscita ad una coclea di caricamento del cassone scarrabile) dovrà essere totalmente confinata in un locale chiuso, costituito da struttura portante in ferro, pareti e copertura costituiti da pannello coibentato in lamiera;
2. le pareti saranno chiuse su tre lati mentre sul quarto lato sarà posizionato un portone a 2 ante, che consente il posizionamento ed il prelievo di un cassone scarrabile per l'accumulo dei fanghi. Il portone di accesso sarà aperto esclusivamente in occasione delle operazioni di sostituzione del cassone pieno e scarico di quello vuoto;
3. l'estrazione del cassone pieno avverrà solo dopo la sua copertura con telo, che resterà sul cassone anche durante la fase di trasporto del fango;
4. nel locale confinato non dovrà mai essere prevista la presenza di operatori, con esclusione di eventuali fasi di manutenzione della centrifuga, che dovranno tassativamente avvenire ad impianto fermo.

Prescrizioni aggiuntive emissioni puntuali:

1. gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nell'ALLEGATO «C» rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'ALLEGATO «C»;
4. l'impresa, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, al Servizio Ambiente della Provincia di Asti, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Comune, la data prevista per la *messa in esercizio* (**esclusivamente per il punto di emissione E16**).
5. l'impresa, contestualmente alla comunicazione della data di messa in esercizio, deve comunicare al Servizio Ambiente della Provincia di Asti, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Comune la data prevista per la *messa a regime* (**esclusivamente per il punto di emissione E16**);
6. ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ad esclusione dei punti di emissione E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9a/b, E10, E13, E14, E15, T1/2/3/4 e Z1, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del medesimo decreto, l'impresa deve effettuare, esclusivamente per il punto di emissione **E16**, due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dei punti di emissione citati al termine del periodo di messa a regime (individuato in un periodo massimo di 60 giorni). La misurazione degli inquinanti polveri totali, NH₃ e C.O.V. deve essere effettuata a soli fini conoscitivi e per tale motivo non è stato indicato limite emissivo. Una volta che i risultati dei campionamenti effettuati saranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Asti ed ad A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, sarà cura degli enti citati valutare i valori di emissione per gli inquinanti indicati e a seguito delle valutazioni effettuate, aggiornare eventualmente la prescrizione autorizzativa;
7. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., (**esclusivamente per il punto di emissione E16**) nonché quelli periodici con cadenza triennale (**esclusivamente per il punto di emissione E1**), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al Servizio Ambiente della Provincia di Asti, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Comune, **dell'ora e del giorno** in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Asti, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Comune entro **60 giorni** dalla data di effettuazione dei campionamenti;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

8. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere applicate le metodiche riportate al seguente LINK di collegamento: <https://www.arpa.piemonte.it/media/5323>. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle riportate al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
9. il rispetto, in caso di anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione riportati in ALLEGATO «C», delle tempistiche di comunicazione riportate nell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
11. in caso di effettive criticità segnalate (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria) la ditta, facendo anche riferimento alla Decisione della Commissione UE 2023/2749/UE dell'11/12/2023 e alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 13-4554 del 09/01/2017, dovrà presentare uno studio sull'impatto delle emissioni odorigene nel territorio circostante redatto da tecnico abilitato, effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio e corredato da proposte di ulteriori soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, in linea con le Migliori Tecniche Disponibili, volte a ridurre l'impatto odorigeno derivante dall'esercizio dell'impianto;
12. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, ad esclusione dei punti di emissione **E10, E13, E14, E15, T1/2/3/4** e **Z1** la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
13. i punti di emissione in atmosfera situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, ad esclusione dei punti di emissione **E10, E13, E14, E15, T1/2/3/4** e **Z1**, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri;
14. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, ad esclusione dei punti di emissione **E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9a/b, E10, E13, E14, E15, T1/2/3/4** e **Z1**, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono rispettare la normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008);
15. le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.